

## TRIBUNALE ROMA

3 FEBBRAIO 1995

PRESIDENTE EST.: D'ANDRIA

PARTI: MINERBI

CORVI

LACAVA

**Stampa • Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante • Pretesa indeterminata del tema giuridico protetto • Questione di costituzionalità • Manifesta infondatezza**

*È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 15, legge 8 febbraio 1948, n. 47 che punisce le pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante, adducendo una non sufficiente determinatezza del bene giuridico protetto in quanto questo consiste nell'interesse generale a che non si diffondano i suicidi o i delitti, e nella tutela del comune sentimento della morale e dell'ordine familiare, beni tutti ritenuti più volte dalla Corte Costituzionale corrispondenti a concetti di comune esperienza e a valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete.*

**Stampa • Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante • Elementi costitutivi del reato**

*Per la sussistenza del reato di pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante previsto e punito dall'art. 15, legge 8 febbraio 1948, n. 47 deve ritenersi sufficiente, sul piano oggettivo, l'idoneità delle immagini pubblicate ad offendere il comune sentimento della morale, nel cui concetto non può non essere ricompreso il sentimento della pietà verso i defunti, e sul piano soggettivo, il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di pubblicare immagini impressionanti e raccapriccianti recanti in astratto detta idoneità, mentre è irrilevante lo scopo perseguito dall'autore di mantenere viva l'esecrazione e la condanna per il fatto cui le immagini si riferiscono.*

**S**ul n. 35 del settimanale « Visto », datato 29 agosto 1991 (e messo in vendita, quindi, già a partire dal 22 agosto 1991) veniva pubblicato un articolo dal titolo « Nella villa del delitto », a firma di Luigi Corvi e Cristina Lacava, nel quale venivano descritte le modalità di esecuzione dell'assassinio di Alberica Filo della Torre, avvenuta all'interno di una villa dell'Olgiate la mattina del 10 luglio 1991.

A corredo dell'articolo venivano pubblicate alcune fotografie scattate sul luogo del delitto e nell'immediatezza della scoperta dell'omicidio, in occasione dell'ispezione effettuata dalla polizia giudiziaria. Tre di queste fotografie (una delle quali veniva riprodotta anche sulla copertina del settimanale) raffiguravano il cadavere della donna uccisa, riverso sul pavimento della sua stanza da letto; altre cinque foto riprendevano ambienti della villa e alcuni reperti, tra i quali lo zoccolo con il quale era stata colpita la vittima.

\* La sentenza è pubblicata anche in *Crit. diritto*, 1995, 241 con nota di A. BEVERE. Per alcuni (purtroppo rari) precedenti di applicazione dell'art. 15 l. stampa v. Cass. 9 giugno 1982, Valentini (in Cass. pen. 1984, 417 e in *Riv. pen.*, 1983, 637) ri-

guardanti le foto dell'on. Moro all'obitorio, nonché quelli citati in A. JANNUZZI - V. FERANTE, *I reati nella legislazione sulla stampa*, Milano, 1978, p. 233.

In dottrina v. P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, p. 256 ss.

All'epoca della pubblicazione dell'articolo, le indagini sul delitto dell'Olgiate erano in pieno svolgimento, ad opera del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma, ed erano ovviamente coperte dal segreto. Il comandante del Reparto Operativo, col. Tommaso Vitaliano (che è stato sentito come teste in dibattimento ed ha riferito dettagliatamente i fatti), venuto a conoscenza della pubblicazione dell'articolo e presa visione di una copia del settimanale, provvedeva subito a verificare se quelle fotografie fossero provenienti dalla documentazione in possesso dei Carabinieri. Si poteva così accertare che le fotografie pubblicate sul « Visto » erano esattamente corrispondenti ad alcune di quelle che facevano parte del fascicolo trasmesso alla Procura della Repubblica; e che, inoltre, dall'archivio del Reparto Operativo risultavano spariti i negativi dei rilievi fotografici eseguiti sul luogo del delitto.

Il 27 agosto 1991 i Carabinieri eseguivano una perquisizione presso la redazione milanese del settimanale « Visto » e rinvenivano tra l'altro 22 fotografie, tutte raffiguranti scene relative ai rilievi tecnici eseguiti dalla p.g. sul luogo dell'omicidio.

Marcello Minerbi, nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale, Luigi Corvi e Cristina Lacava, come autori dell'articolo, venivano quindi tratti a giudizio, davanti a questo Tribunale, per rispondere dei reati enunciati in rubrica.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla stregua delle risultanze processuali, debba ritenersi pienamente provata la responsabilità dei tre imputati in ordine ai reati loro ascritti ai capi A) e C).

Per quanto riguarda la prima imputazione, non può che ribadirsi il convincimento espresso nell'ordinanza del 3 giugno 1993, in merito alla manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità promossa dalla difesa degli imputati. L'eccezione è stata sollevata sul presupposto che l'art. 15 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 non determini sufficientemente il bene giuridico protetto e si ponga quindi in contrasto con l'art. 25 della Costituzione e, in particolare, con il principio della tassatività e della determinatezza della fattispecie penale. In tale norma, ad avviso del Collegio, il bene giuridico tutelato risulta invece esaurientemente indicato, oltre che attraverso il riferimento all'interesse generale a che non si diffondano i suicidi o i delitti, anche mediante l'espresso richiamo al comune sentimento della morale ed all'ordine familiare. La Corte Costituzionale, del resto, ha già avuto occasione di esaminare analoghe questioni di legittimità e (tranne che nel caso del reato di plagio) le ha sempre dichiarate infondate, osservando tra l'altro che « la (necessaria) tassatività della fattispecie non si risolve né si identifica nella (più o meno completa) descrittività della stessa » e non viola quindi il principio di determinatezza il ricorso a « concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete » (Corte Cost. sent. n. 188/1978) e, inoltre che « quando la legge penale prevede la tutela di beni immateriali (come il decoro, l'onore, la reputazione, il prestigio, la decadenza ed altri) il ricorso a nozioni proprie del linguaggio e dell'intelligenza comuni è inevitabile » e il rinvio alla morale o al buon costume « è legittimo, trattandosi di concetti diffusi e generalmente compresi, sebbene non suscettibili di una categorica definizione » (Corte Cost. sent. n. 191/1970). Per la sussistenza del reato in questione, deve ritenersi sufficiente, sul piano oggettivo, l'idoneità delle immagini pubblicate ad offendere il comune sentimento della morale (nel cui concetto non

può non essere ricompreso il sentimento della pietà verso i defunti) e, sul piano soggettivo, il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di pubblicare immagini impressionanti e raccapriccianti recanti in astratto detta idoneità, mentre è irrilevante lo scopo perseguito dall'autore di mantenere viva l'esecrazione e la condanna per il fatto cui le immagini si riferiscono.

La disposizione si limita, infatti, a prevedere una fattispecie di pericolo astratto, richiedendosi solo che la natura degli stampati sia tale da poter turbare il suddetto sentimento ed essendo pertanto necessario ed al tempo stesso sufficiente unicamente il fatto che l'agente si sia reso conto della natura dei documenti pubblicati e che abbia coscientemente voluto la loro divulgazione, a nulla rilevando che il « turbamento » si sia, in concreto, verificato o meno.

Nel caso di specie sussistono, senza alcun dubbio, tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato contestato.

Due delle fotografie pubblicate, infatti, raffigurano il corpo della vittima sdraiato sul pavimento, con addosso un indumento intimo che lascia scoperti un seno e le cosce e con un lenzuolo intriso di sangue stretto intorno al collo. Su un'altra foto si vedono chiaramente sul collo della donna i segni dello strangolamento.

Si tratta sicuramente di immagini raccapriccianti e agghiaccianti. E di ciò erano perfettamente consapevoli gli autori dell'articolo, posto che nelle didascalie che accompagnano e commentano le foto possono leggersi frasi come: « Erano le dieci e trenta del mattino quando una delle domestiche filippine ha aperto con il passepartout la porta della camera da letto della contessa e si è trovata davanti a questa scena agghiacciante... Alberica era in negligé di seta color avana. Il volto tumefatto dalle percosse, aveva una ferita alla tempia destra provocata con uno zoccolo... L'assassino, come documenta la foto qui a fianco, dopo aver tentato di soffocare la contessa ha stretto con forza le mani sul suo collo spezzandone con i pollici la trachea ». E nel sottotitolo, in neretto e a grandi caratteri, si legge: « In queste pagine vi mostriamo scene e particolari così come sono apparsi a chi ha scoperto l'assassinio di Alberica Filo della Torre: lo scempio della vittima, lo zoccolo usato come arma, le pillole trovate vicino al cadavere, le sostanze usate dal killer ».

E non può certo parlarsi di esercizio del diritto di cronaca, poiché risulta ampiamente travalicato il limite dell'interesse pubblico alla divulgazione di quelle immagini. È evidente, infatti, che in realtà lo scopo dell'operazione giornalistica era soltanto quello di attirare comunque l'attenzione dei lettori, facendo leva, più che sull'obiettivo interesse per la vicenda, su quel diffuso sentimento di curiosità morbosa che aleggia in larghi settori di pubblico.

D'altra parte, appare priva di rilievo la considerazione, fatta dalla difesa degli imputati, secondo cui la disposizione di legge in esame sarebbe ormai del tutto anacronistica, incriminando condotte la cui lesività sociale è poco avvertita in seno alla collettività anche a causa del continuo ed indiscriminato bombardamento di immagini effettuato dai mezzi di comunicazione di massa.

Invero, se è forse auspicabile una modifica della norma, con una maggiore specificazione della condotta incriminata, non è possibile desumere dalla sua scarsa applicazione una implicita abrogazione. Il fatto che il cinismo sia dilagante e che la collettività si stia progressivamente abituando

ad ogni tipo di violenza e di immoralità, non vuol dire che si debba disapplicare norme ancora vigenti, che possono contribuire invece ad arginare in qualche modo il fenomeno.

Nel caso di specie, comunque, risulta evidente l'assoluta mancanza di rispetto per i sentimenti dei lettori non ancora assuefatti agli effetti negativi dell'azione dei mass media e, in particolare, per i sentimenti dei familiari della vittima, dei quali è facilmente immaginabile la reazione di fronte alle immagini del corpo seminudo e martoriato di una persona cara.

Del reato di cui al capo A deve rispondere, in primo luogo, il direttore del periodico, Marcello Minerbi, il quale — in sede di esame — ha affermato di avere egli stesso passato le fotografie ai due giornalisti e di aver dato al Corvi l'incarico di scrivere l'articolo che, anche alla luce di quelle immagini e sulla base di quanto si sapeva e si poteva ipotizzare, ricostruisce la dinamica dell'omicidio.

Eguale responsabile sono da ritenere, a titolo di concorso con il Minerbi nella pubblicazione delle fotografie, Luigi Corvi e Cristina Lacava: il primo in quanto ha materialmente redatto l'articolo prendendo spunto proprio da quelle immagini; la seconda perché (come si desume dalla memoria presentata dal Minerbi) ha collaborato con il Corvi, svolgendo attività di supporto con la raccolta di dati ed elementi « cronachistici » ed avvalendosi del fatto che lavorava a Roma ed era quindi in più diretto contatto con gli inquirenti romani e con gli ambienti anche giornalistici che avevano direttamente seguito il caso.

*(Omissis).*